

Allegati: 1 (DUVRI)**Oggetto: Contratto per il “Servizio di pulizia delle aree condominiali, presso l’immobile Executive Center – via Amendola 164 – Bari”.**

L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia (di seguito denominata “Agenzia”), sede legale in Roma via Cristoforo Colombo n. 426 c/d, codice fiscale e partita IVA n. 06363391001, Ufficio competente: Direzione Regionale della Puglia, via G. Amendola 201/7-70126- Bari, tel. 0805490099, fax 0650763136, e-mail dr.puglia.rm@agenziaentrate.it,
e

la Società NON COMPILARE, codice fiscale NON COMPILARE e partita iva NON COMPILARE, sede in NON COMPILARE, tel. NON COMPILARE, fax NON COMPILARE, e-mail NON COMPILARE.

PREMESSO CHE

- L’Agenzia ha espletato una procedura tramite mercato elettronico Consip (RDO), finalizzata a stipulare un contratto per il servizio di pulizia delle aree condominiali dell’immobile Executive Center.
- L’Agenzia, previa valutazione delle Offerte pervenute, ha accettato l’Offerta n. NON COMPILARE presentata dalla Società NON COMPILARE.
- In fase di indagine di mercato l’Agenzia ha precisato che l’Accettazione di Offerta non assume valore di contratto e che, quindi, alla stessa deve seguire la sottoscrizione di uno specifico documento che abbia tale valore.

Convengono e stipulano quanto segue:**Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati**

Le parti convengono che gli allegati e gli atti menzionati nel presente contratto (anche se materialmente non allegati), costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e sono riconosciute da entrambe come aventi valore essenziale ai fini della sua validità.

Art. 2 - Richiamo alle condizioni generali di contratto

Le condizioni contenute nel presente documento definiscono le “Condizioni particolari di Contratto”, ad integrazione delle Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di Servizi di Igiene Ambientale di cui al Bando per l’Abilitazione al mercato elettronico “SIA104”.

Le Condizioni Generali di Contratto sopra citate sono, pertanto, interamente richiamate ed applicabili al rapporto contrattuale in oggetto. In caso di contrasto tra le “Condizioni Generali di Contratto” e le “Condizioni particolari di Contratto”, prevalgono queste ultime. Analogamente, per gli aspetti non regolati dalle “Condizioni Generali di Contratto”, si applicano direttamente le “Condizioni particolari di Contratto”.

Art. 3 - Oggetto del contratto

Il contratto ha ad oggetto la fornitura del servizio di pulizia ordinaria delle aree condominiali.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto del presente contratto, unitamente ai prezzi unitari, sono indicate in maniera analitica rispettivamente agli articoli “Prestazioni” e “Corrispettivi” del presente contratto.

Art. 4 - Uffici di destinazione

L'espletamento del servizio pulizia dovrà essere effettuato presso l'immobile “Executive Center”, via Amendola 164 - Bari, in uso alle seguenti Amministrazioni: Agenzia delle Entrate; Agenzia del Demanio; Commissione Tributaria Regionale e Provinciale; Ufficio Territoriale del Governo di Bari, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - I.C.Q.R.F. di Bari. Il servizio sarà limitato alle aree condominiali dell'immobile innanzi citato.

Art. 5 - Durata del contratto

La durata del contratto è di 2 anni, e più precisamente (*nota: periodo presunto al momento dell'avvio dell'indagine di mercato*) **dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2019**, fatto salvo l'eventuale recesso anticipato. Non è ammesso il rinnovo tacito.

Art. 6 - Prestazioni

La Società si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, ivi compreso tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente previsti nel presente contratto.

L'Agenzia delle Entrate e la Società si riservano di definire, di comune accordo, eventuali variazioni e/o integrazioni alle modalità e alle condizioni di esecuzione del presente contratto, che si dovessero rendere opportune o necessarie in relazione alle esigenze organizzative e tecniche.

Ogni variazione dovrà essere autorizzata dall'Ufficio Risorse Materiali dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia, con sede in via G. Amendola 201/7, Bari.

Le prestazioni da eseguirsi in tutti i giorni lavorativi, puntualmente e con la massima cura, consistono in:

Prestazioni a frequenza giornaliera:

- ❑ Spazzatura dell'intera pavimentazione dei vani scala, pianerottoli e portoni, con annessa pertinenze;
- ❑ Spazzatura delle cabine degli impianti elevatori;
- ❑ Spazzatura di tutte le rampe che consentono l'accesso ai piani interrati con annessa aree di manovra;
- ❑ Svuotamento dei cestini gettacarte presenti nei vani scala, nei pianerottoli, nei portoni e nei piani interrati;
- ❑ Lavaggio di tutta la pavimentazione presente nei vani scala, portoni, pianerottoli e porticati ad uso comune, con rimozione di eventuali macchie di sporco, utilizzando detergenti neutri a azione profumata e mezzi idonei;
- ❑ Lavaggio della pavimentazione esterna antistante ai portoni di accesso dell'immobile.

Prestazioni a frequenza settimanale:

- ❑ Lavaggio di tutta la pavimentazione dei terrazzi a livello di uso comune, con rimozione di eventuali macchie di sporco, utilizzando detergenti neutri a azione profumata e mezzi idonei; si intendono “terrazzi a livello di uso comune” tutti gli spazi esterni calpestabili ai quali si acceda da aree comuni (scale, ecc.).

- ❑ Pulizia con panno umido di tutte le ringhiere delle scale e di vari punti di contatto (eventuali telefoni presenti, interruttori, pulsantiere e maniglie, ecc.), piani di lavoro e corrimano con prodotti disinfettanti;
- ❑ Svuotamento dei contenitori per la raccolta differenziata presenti nelle aree ad uso comune, da effettuarsi nel rispetto del calendario settimanale della raccolta differenziata dei rifiuti stabilito dal Comune di Bari;

Prestazioni a frequenza mensile:

- ❑ Lavaggio di tutte le superfici vetrate presenti nelle parti comuni dell'edificio (vani scala, impianti elevatori, piani interrati, ecc.);
- ❑ Pulizia dei grigliati di raccolta acqua meteoriche presenti lungo le rampe che consentono l'accesso ai piani interrati e nelle aree di manovra.
- ❑ Pulizia dei pozzetti di raccolta e scolo acqua piovana posti nei terrazzi a livello di uso comune;
- ❑ Spazzatura dei lastrici solari di copertura prestando particolare attenzione in corrispondenza dei pluviali di scolo acqua piovana.
- ❑ Spolveratura di tutti i corpi illuminanti presenti nelle parti comuni dell'edificio

Prestazioni a frequenza annuale:

- ❑ Pulizia delle vetrate esterne da effettuarsi dall'interno, con asta e imbracatura

Gli orari di espletamento del servizio dovranno essere concordati tra l'appaltatore e il Direttore Provinciale di Bari. La prestazione "Lavaggio della pavimentazione esterna antistante ai portoni di accesso dell'immobile" dovrà essere eseguita prima dell'apertura degli uffici.

La Società ha dichiarato, al momento della presentazione dell'offerta, che il servizio, sarà espletato da n. **NON COMPILARE** addetti di **NON COMPILARE** Livello, per un orario annuale complessivo di **NON COMPILARE** ore.

N.B. Tutti i rifiuti raccolti dovranno essere smaltiti, a cura e spese della ditta appaltatrice, secondo la normativa prevista in materia, incluse le disposizioni comunali vigenti.

Art. 7 - Personale di servizio

Il personale incaricato dalla Società dovrà essere di comprovata capacità tecnica. Il medesimo deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia.

Resta inteso che la Società si fa garante della corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali, rispondendo di eventuali danni e/o inadempienze, anche verso terzi, commessi dal personale utilizzato.

Art. 8 - Responsabilità

La ditta è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alle operazioni di cui al presente contratto. E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione al Contratto di Lavoro e ad ogni altro patto stabilito per il personale stesso. Inoltre la ditta è considerata responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancante previdenza, venissero arrecati alle persone e cose dell'Amministrazione e di terzi durante il periodo contrattuale, tenendo sollevata, al riguardo, l'Amministrazione stessa da ogni responsabilità.

Art. 9 - Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico della ditta appaltatrice:

- le spese per la manodopera, inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi;

- le spese per il materiale e le attrezzature da utilizzare nell'attività di pulizia;
- le eventuali spese contrattuali.

Art 10 - Adempimenti in materia di sicurezza

L'Appaltatore si impegna alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, recante il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e delle disposizioni che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto, in quanto applicabili.

In conformità all'art. 26 del Dlgs 81/2008, l'Agenzia consegna, in allegato al presente contratto, copia del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), peraltro già consegnato in fase di indagine di mercato, e del cui contenuto l'Appaltatore dichiara pertanto di essere a conoscenza.

Entro 15 giorni dall'inizio del servizio la ditta appaltatrice dovrà elaborare un "Piano sostitutivo di sicurezza", relativo alle attività di propria competenza, specifico per il presente contratto oggetto, completo di analisi preliminare delle possibili interferenze con le attività del Committente relativo alle attività di propria competenza; il contenuto minimo del Piano è il seguente:

- analisi delle singole operazioni;
- individuazione di: 1) rischi tipici dell'attività specifica; 2) fattori di rischio e livelli di pericolo;
- istruzioni agli operatori per l'espletamento di tutte le loro attività;
- individuazione dei dispositivi di protezione individuale necessari per proteggere l'operatore durante l'esecuzione dell'attività specifica;
- vigilanza sulla corretta modalità di esecuzione della mansione.

Successivamente alla ricezione del "Piano sostitutivo di sicurezza", e comunque entro 15 giorni da tale termine, l'Agenzia delle Entrate, tramite il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, convocherà una Riunione di Coordinamento e Cooperazione, alla quale l'Appaltatore di impegna a partecipare. In occasione di tale riunione saranno concordate eventuali integrazioni al DUVRI.

L'Appaltatore si impegna, infine, ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso le sedi ove si svolgeranno le attività contrattuali.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto, mediante semplice comunicazione per iscritto da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Art 11 - Uso di macchinari, materiali ed attrezzi

Le macchine eventualmente impiegate per l'esecuzione delle pulizie dovranno essere conformi alle norme di sicurezza CE.

Il personale dovrà essere dotato di attrezzi e materiali omologati a norma di legge.

I materiali e gli attrezzi saranno conservati in un locale messo a disposizione. I detersivi devono essere biodegradabili al 90%.

L'impresa contraente sarà responsabile della custodia di quanto di sua proprietà

Art. 12 - Obbligo di riservatezza

L'appaltatore dovrà richiamare l'attenzione di tutti i dipendenti sull'obbligo di osservare il più scrupoloso segreto su quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell'attività operativa, pena l'applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione.

Art. 13 - Corrispettivi

Si concorda un corrispettivo mensile di € **NON COMPILARE**+ iva.

Il corrispettivo concordato include oneri per la sicurezza, così quantificati:

- oneri per la sicurezza per rischi da interferenze: € 1.000,00 + iva annuali corrispondenti ad un rateo di € 83,33 al mese;
- oneri per la sicurezza per rischi specifici dell'appaltatore: € NON COMPILARE+iva mensili.

Gli oneri per la sicurezza saranno corrisposti mensilmente, secondo i ratei sopra indicati, previa verifica del rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

Art. 14 - Modalità di pagamento e fatturazione

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a seguito di presentazione di regolari fatture mensili, e previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'appaltatore dovrà emettere una fattura distinta per ogni Amministrazione usuaria dell'immobile Executive Center, ciascuna per la quota di rispettiva competenza, determinata in base agli appositi valori millesimali così come dalla sottostante tabella:

N.	Uffici	Millesimi	Corrispettivo mensile unitario
1	Agenzia delle Entrate	534,77	<u>NON COMPILARE</u>
2	Agenzia del Demanio	128,61	<u>NON COMPILARE</u>
	Commissione Tributaria Regionale	117,65	
3	Commissione Tributaria Provinciale	127,29	<u>NON COMPILARE</u>
4	Prefettura di Bari	34,13	<u>NON COMPILARE</u>
5	Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - I.C.Q.R.F. di Bari	57,55	<u>NON COMPILARE</u>
	Totale millesimi	1000	<u>NON COMPILARE</u>

Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto, il codice CIG ed eventuali ulteriori riferimenti amministrativi che ciascun Ente si riserva di comunicare, dovranno essere intestate a ciascuna Amministrazione usuaria. **Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche" citato DM n. 55/2013.**

Si riportano di seguito i dati di fatturazione di ciascuna Amministrazione:

Agenzia delle Entrate

Intestazione fattura: Agenzia delle Entrate; via Cristoforo Colombo 426 c/d, 00145 Roma (RM); codice fiscale e partita iva 06363391001

Codice Destinatario: E4P4FD

Agenzia del Demanio

Intestazione fattura: Agenzia del Demanio, Via Barberini, 38, 00187 Roma (RM), Codice fiscale 06340981007

Codice Destinatario: W1QVHY

Commissione Tributaria Provinciale e Regionale

Intestazione fattura: Commissione Tributaria di Puglia e Basilicata, Bari; via Amendola 164, 70126 Bari (BA); codice fiscale e partita iva 80005340726

Codice Destinatario: **GEM2E6. N.B.** Il predetto codice IPA è valido per tutti gli Uffici della Commissione Tributaria di Puglia e Basilicata, pertanto occorre che la società specifichi in fattura nel campo descrittivo l'Ufficio di competenza della spesa fatturata

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bari

Intestazione fattura: Ufficio Territoriale del Governo di Bari, via Amendola 164, 70126 Bari (BA), codice fiscale: 80017920721

Codice Destinatario: 4PQ109.

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - I.C.Q.R.F.

Intestazione fattura: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - I.C.Q.R.F. Italia Sud-Est, viale Falcone e Borsellino 2, 70125 Bari (BA), codice fiscale 93025100723

Codice Destinatario: **D9BD8G**

Le Amministrazioni usuarie, sulla base della consuntivazione delle prestazioni effettivamente eseguite, provvederanno alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, **entro 30 (trenta) giorni** dalla data di ricezione della fattura emessa dalla Società, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sull'Istituto di Credito o su Poste Italiane SpA e sul numero di conto corrente dedicato comunicato dalla Società stessa in conformità alla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione della fattura, nonché la corretta spedizione della medesima costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione.

Il fornitore prende atto, inoltre, che, qualora l'importo contrattuale rientri nell'ambito di applicabilità dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, il pagamento è condizionato all'esito regolare dei controlli previsti dalla norma innanzi citata.

Qualora siano contestate irregolarità, in relazione alla prestazione o alla fattura, i termini di pagamento decorreranno dall'avvenuta regolarizzazione.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali, le parti concordemente stabiliscono che l'Amministrazione ritardataria sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura prevista dalla vigente normativa in materia.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Amministrazione.

Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136 del 13/8/2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

Ai sensi del comma 7 dell' Art 3 della legge citata, la Società ha comunicato gli estremi del/i conto/i dedicato/i e dei **soggetti abilitati** ad eseguire movimentazioni sul/sui predetto/i conto/i.

La Società si impegna a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

La Società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

Si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n 136/2010.

La Società si impegna infine ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato.

Ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6 della legge n. 136/2010, l'Agenzia indica che **il CIG (Codice Identificativo Gara) è il seguente: 7125318E69.**

Art. 16 – Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs 163/06 è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;
- b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società.

Art. 17 -Verifica di regolare esecuzione delle prestazioni

L'esecuzione delle attività stabilite nel presente contratto deve essere svolta nel rispetto delle pattuizioni contrattuali, delle leggi vigenti e delle buone regole dell'arte.

Assume il ruolo di "Direttore dell'esecuzione" del presente contratto, ai sensi dell'art. 300 del DPR 207/2010, il Capo Ufficio Risorse Materiali dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale della Puglia.

Assume il ruolo di "Assistente del Direttore dell'esecuzione" il Direttore Provinciale di Bari, il quale provvederà, direttamente o delegando propri collaboratori, a:

- fornire indicazioni sull'esatto adempimento delle prestazioni;
- verificare la conformità tra le prestazioni contrattuali e quelle eseguite.
- redigere, al termine di ciascun periodo di fatturazione, una "Attestazione di avvenuta esecuzione delle prestazioni", nella quale dovrà essere attestata la regolare esecuzione delle prestazioni, oppure, in caso contrario, le inadempienze riscontrate.

Art 18 - Penali

In caso di inadempienze sarà applicata, per ciascuna giornata di inadempienza, una penale pari allo 0,1 per mille del valore netto contrattuale, fino ad un massimo del 10 per cento valore netto contrattuale, limite oltre il quale l'Agenzia può comunicare all'appaltatore la volontà di risolvere il contratto.

In ogni caso in cui è applicabile la penale si conviene espressamente la risarcibilità dell'ulteriore danno ex art. 1382 c.c. L'applicazione delle penali non pregiudica la facoltà dell'Agenzia di avvalersi della "Clausola Risolutiva Espressa", qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 19 Clausola risolutiva espressa

A norma dell'art. 1456 del Codice Civile, si conviene che il contratto si intenderà risolto al verificarsi delle seguenti condizioni:

1. perdita, da parte della Società, dei requisiti richiesti per la partecipazione all'indagine di mercato;
2. mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane Spa così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010;
3. cessione del contratto;
4. subappalto;
5. grave inadempimento;
6. applicazioni di penali per un importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale previsto per l'intero periodo contrattuale;
7. sospensione del servizio da parte della Società senza giustificato motivo;
8. annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara.

In tali ipotesi la risoluzione si verificherà di diritto quando l'Agenzia delle Entrate dichiarerà, con comunicazione scritta, che intende avvalersi della presente clausola.

Art. 20 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la società aggiudicataria dovrà costituire e presentare all'Agenzia, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n.50/2016.

La garanzia deve essere pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs n. 50 /2016 per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 21 – Facoltà di recesso

L'Agenzia si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, qualora ne venga meno la necessità (ad esempio: in caso di rilascio totale o parziale dell'immobile) o in caso di attivazione di

Convenzioni Consip, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni naturali e consecutivi. In tali ipotesi l'Agenzia corrisponderà unicamente il corrispettivo delle prestazioni effettivamente eseguite fino alla data di decorrenza del recesso (per periodi inferiori al mese il corrispettivo sarà determinato in 1/30 per ogni giorno).

In tali casi, inoltre, anche in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'Amministrazione non dovrà corrispondere alcun indennizzo per l'esercizio del diritto di recesso.

Art. 22 - Subappalto

Nota: se nel DGUE (parte II, lettera D) è stato dichiarato il ricorso al subappalto, verrà inserita la seguente disposizione:

E' ammesso il subappalto, nella misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale e secondo le previsioni di cui all'art. 118 del D.Lgs n. 163/2006, con l'indicazione della parte di appalto che si intende concedere in subappalto. E' fatta, comunque, salva la responsabilità diretta della Società aggiudicataria nei confronti dell'Agenzia.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi o agli oneri dell'aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Agenzia di quanto subappaltato.

I pagamenti dei corrispettivi avverranno unicamente a favore della Società aggiudicataria, senza pretesa alcuna delle società subappaltatrici nei confronti dell'Agenzia.

*Nota: se nel DGUE (parte II, lettera D) **non** è stato dichiarato il ricorso al subappalto, verrà inserita la seguente disposizione:*

È tassativamente vietato il subappalto. Nel caso di violazione del divieto di subappalto, ferme restando le altre responsabilità di legge, il contratto si intenderà automaticamente risolto con semplice comunicazione scritta dell'Agenzia.

Art. 23 - Revisione prezzi

L'appalto non è soggetto a revisione dei prezzi, per cui il prezzo offerto rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Art. 24- Disposizioni antimafia

La Società prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, la Società garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

La Società si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;

- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);

- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

La Società prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo che, ove durante il presente contratto fossero emanati provvedimenti di cui al precedente primo comma, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 25 -Spese

Tutte le spese relative al presente atto sono a carico della Società.

Art. 26 - Oneri fiscali

La Società appaltatrice dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio di attività di impresa e che si tratta di operazioni imponibili e non esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Il presente atto, pertanto, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 634 e s.m.i., sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso. **Il presente contratto è soggetto ad imposta di bollo, a carico dell'appaltatore.**

Art. 27 - Foro competente

Per eventuali controversie inerenti il presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari.

Letto, approvato e sottoscritto:

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, la Società dichiara di approvare ed espressamente accetta le condizioni contenute nei seguenti articoli:

Art. 7 - Personale di servizio; Art. 8 – Responsabilità; Art 10 - Adempimenti in materia di sicurezza; Art 11 - Uso di macchinari, materiali ed attrezzi; Art. 12 - Obbligo di riservatezza; Art. 13 – Corrispettivi; Art. 14 - Modalità di fatturazione e pagamento; Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari; Art. 16 – Cessione del credito; Art. - Verifica di regolare esecuzione delle prestazioni; Art 18 – Penali; Art. 19 – Clausola risolutiva espressa; Art. 21 Facoltà di recesso; Art. 22 - Subappalto; Art. 23 - Revisione prezzi; Art. 24- Disposizioni antimafia; Art. 25 –Spese; Art. 27 - Foro competente.